

Roma, 7 maggio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_104_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Fondo trasparente, sui dividendi è possibile la ritenuta ridotta**

Con la risposta a interpello n. 258 del 19 aprile 2021, l’agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema del trattamento fiscale dei dividendi percepiti dal partecipante a un fondo d’investimento fiscalmente trasparente. In particolare, l’Agenzia, confermando le precedenti indicazioni, ha chiarito che il partecipante può beneficiare della ritenuta convenzionale ridotta, al ricorrere di determinate condizioni. L’istanza è stata presentata da una fondazione di diritto privato fiscalmente residente in Svizzera, dotata di personalità giuridica e che si qualifica quale soggetto passivo di imposta, pur godendo di un regime di esenzione dalle imposte sui redditi. L’istante offre coperture previdenziali ai dipendenti delle società aderenti e investe parte delle risorse finanziarie in società residenti in Italia, tramite un Fond commun de placement (Fcp). Si tratta di un fondo di investimento di diritto elvetico fiscalmente trasparente, i cui redditi vengono imputati agli investitori secondo la quota di partecipazione a prescindere dalla effettiva distribuzione. La fondazione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale dei dividendi corrisposti dalle società italiane e, in particolare, se possa applicarsi la ritenuta convenzionale (15%) in luogo di quella interna (26%). L’Agenzia ha in primis chiarito che il regime convenzionale non può essere applicato al fondo che, in assenza di soggettività passiva, non può essere ritenuto persona residente ai fini della Convenzione. La fondazione istante potrebbe, invece, beneficiare della Convenzione. Alla luce dei principi Ocse, infatti, i partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale a condizione che gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza (Partnership report, implementato dal Commentario Ocse nella versione del 2014). Tale condizione è soddisfatta sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi il fondo fiscalmente trasparente e gli utili siano assoggettati a imposizione in capo agli investitori (trasparenza fiscale), sia nel caso in cui il fondo sia un mero veicolo attraverso cui i flussi transitino in favore dei sottoscrittori, ai quali vengano

distribuiti almeno annualmente in base alle previsioni statutarie e in capo ai quali siano assoggettati a tassazione nello Stato di residenza (trasparenza economica). Resta peraltro inteso che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo qualora sussistano tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ovvero la soggettività passiva (intesa come potenziale assoggettabilità a imposizione) del partecipante che deve essere anche beneficiario effettivo del reddito. Le Entrate si erano già espresse in tal senso con la risposta n. 156 del 28 maggio 2020, relativa al caso di un fondo pensione partecipante ad un Acs (Authorised contractual scheme, ossia un fondo di investimento trasparente), che aveva chiesto di conoscere il trattamento fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi da parte delle società italiane. L’Agenzia, richiamando le risoluzioni n. 167/E del 2008 e n. 17/E del 2006, aveva chiarito che i partecipanti a un veicolo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale, purché i proventi vengano assoggettati a tassazione nel proprio Stato di residenza. Per l’Agenzia «tale condizione si ritiene soddisfatta non solo nel caso di sistematica distribuzione ma anche quando lo Stato di residenza dei partecipanti qualifica il veicolo come fiscalmente trasparente e assoggetta a tassazione gli utili di gestione in capo agli investitori, indipendentemente dalla distribuzione». L’investitore, per potere beneficiare del regime convenzionale deve risultare in ogni caso soggetto passivo di imposta (treaty entitled). Negli stessi termini, con la circolare 6/E/2016 era stato chiarito che, stante in linea generale la natura di entità fiscalmente trasparenti dei veicoli di investimento collettivo in base alla legislazione dello Stato in cui sono localizzati, gli investitori possono invocare direttamente i benefici convenzionali al ricorrere di alcune condizioni. A tal fine, sono validi i chiarimenti in merito alla cosiddetta «trasparenza economica» e «trasparenza fiscale» forniti con le risoluzioni n. 17/E del 2006, n. 167/E del 2008 e n. 21/E/2015.

Fonte: Elena Robicci e Davide Settembre, *Fondo trasparente, sui dividendi è possibile la ritenuta ridotta*, in Il Sole 24Ore, 3 maggio 2021.

➤ **Due donazioni in un unico atto: imposte ipotecarie distinte (e mai inferiori a 200 euro)**

Se Tizio, in un unico contesto documentale, dona a Caio il bene A e dona a Sempronio il bene B, e in una di queste donazioni l’imposta ipotecaria (calcolata con l’aliquota del 2%) risulta essere inferiore a 200 euro, mentre nell’altra l’imposta di donazione è superiore a 200 euro, l’atto deve essere registrato sommando quest’ultima imposta maggiore di 200 euro con l’importo di 200 euro (e cioè con la misura fissa dell’imposta ipotecaria) e non con l’importo – minore di 200 euro – ricavato calcolando il 2% della base imponibile. Detto con un esempio numerico: se alla base imponibile si applica l’aliquota del 2% e se, nella prima donazione, si ottiene un’imposta di 330 euro e nella seconda donazione (contenuta nello stesso documento che reca la prima donazione) si ottiene un’imposta di 150 euro, l’importo da assolvere non è di 480 euro (330 + 150), ma è di 530 (cioè 330 + 200). È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 298 del 27 aprile 2021, osservando che se due donazioni (da Tizio a Caio e da Tizio a Sempronio) sono contenute – in primo luogo e in secondo luogo – nel medesimo documento, non si applica l’articolo 21, comma 2, del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale se un atto contiene una pluralità di disposizioni, che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,

l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. Infatti, nel caso delle due donazioni contenute in un unico atto, si applica il comma 1 dell'articolo 21, per il quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto. Come affermato dalla Cassazione (7809/2015), le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, «in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse». Nel caso dell'imposta ipotecaria, occorre inoltre tener conto della norma di cui all'articolo 18 del Dlgs 347/1990 (Testo unico dell'imposta ipotecaria e catastale), secondo cui le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa (attualmente stabilita in 200 euro). Pertanto, nel caso in cui nello stesso documento vi siano due donazioni, ognuna di esse va tassata in modo autonomo. E se l'applicazione dell'aliquota d'imposta alla base imponibile particolarmente bassa di una di tali donazioni dà un risultato inferiore a euro 200, esso va ragguagliato a 200 euro e sommato all'imposta calcolata per l'altra donazione, il cui importo è superiore a 200 euro.

Fonte: Angelo Busani, *Due donazioni in un unico atto: imposte ipotecarie distinte (e mai inferiori a 200 euro)*, in *Il Sole 24Ore*, 27 aprile 2021.

➤ **Bitcoin con plusvalenze da dichiarare**

Negli ultimi mesi hanno fatto notizia i repentini aumenti di controvalore delle cosiddette criptovalute ma i fortunati possessori, se inquadrabili come contribuenti residenti italiani, che le hanno acquistate dal 2019 ovvero negli anni precedenti hanno tempo solo entro mercoledì 10 marzo per dichiararle al fisco pagando solo 25,80 euro per il ritardo. Questa è probabilmente l'ultima possibilità per evitare una segnalazione per operazione sospetta sia essa antiriciclaggio o fiscale da parte degli intermediari bancari e finanziari o dei professionisti e l'applicazione di sanzioni rilevanti. Poiché il mondo delle criptovalute non è regolamentato, sono ipotizzabili situazioni in cui la detenzione produca una qualche forma di remunerazione oppure si eseguono transazioni idonee a produrre redditi imponibili. In tali casi, sorge sicuramente l'obbligo di compilazione, ma la particolarità dell'investimento in esame origina alcune incertezze degne di nota. È necessario evidenziare, che, con una risposta del 19 aprile 2018 a un interpello, le Entrate (Dre Lombardia) hanno chiarito come le criptovalute possedute nel 2017 vadano riportate nella dichiarazione dei redditi del 2018. Il semplice utilizzo di moneta elettronica o virtuale, quindi secondo le Entrate, comporta l'assoggettabilità alla tassazione italiana, in quanto attività destinata a produrre reddito. Ne consegue, così, che l'investitore potrebbe realizzare delle plusvalenze o comunque altri redditi che devono essere tassati. In effetti l'amministrazione finanziaria pone nella sua prassi l'attenzione sull'articolo 67 del Tuir che richiama alcune delle operazioni aventi a oggetto le valute, individuando: 1) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (comma 1, lettera

c- ter); 2) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine valute ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di valute estere (comma 1, lettera c-quater), con l'ulteriore condizione che le plusvalenze rilevano se la giacenza media del conto corrente da cui provengono le valute estere cedute superi per almeno 7 giorni lavorativi continui l'importo di 51,645,70 euro (comma 1-ter). Le normali transazioni di acquisto e vendita non a termine di bitcoin eseguite da privati al di sotto delle soglie stabilite non sarebbero, quindi, idonee a generare reddito imponibile. Più di recente, e, più precisamente, con la recente sentenza 1077/2020, il Tar del Lazio respingendo il ricorso avverso l'annullamento delle istruzioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi presentato da un'associazione di imprese ha stabilito che i soggetti titolari di criptovalute sono obbligati a indicare tali valute virtuali in dichiarazione dei redditi quando producono plusvalenze e, se detenute all'estero anche attraverso un prestatore di servizi di valuta virtuale (exchanger o wallet provider), c'è l'obbligo del quadro RW per il monitoraggio fiscale. Fondamentale per i giudici amministrativi i richiami alla normativa antiriciclaggio che aveva già previsto dal 2017 in Italia sia l'inclusione tra i soggetti obbligati alla normativa i prestatori di servizi di valuta virtuale sia tali operazioni soggette all'obbligo di registrazione, di individuazione del titolare effettivo sia alla segnalazione di operazione sospetta qualora ce ne fossero i requisiti.

Fonte: Valerio Vallefuoco, *Bitcoin con plusvalenze da dichiarare*, in *Il Sole 24Ore*, 2 marzo 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci